



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONVENZIONE

TRA

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

3° Reparto Volo Polizia di Stato di Bologna

E

**Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile - Regione Emilia Romagna**

PREMESSE

Il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato e la Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile, intendono proseguire i rapporti di reciproca collaborazione avviati con la precedente Convenzione sottoscritta in data 25/01/2016 e scaduta di validità in data 24/01/2019, al fine di garantire la continuità dell'implementazione, in termini di efficacia ed efficienza, delle relative capacità operative di intervento in occasione di eventi calamitosi di protezione civile.

Visti:

- la Legge 01/04/1981, n. 121 "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza", ed in particolare l'art. 24 " Compiti istituzionali della Polizia di Stato ";



- la direttiva del Sig. Capo della polizia AER.POL.2 in merito alla composizione degli equipaggi;
- l'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni, che prevede la possibilità, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge regionale 07/02/2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", ed in particolare gli articoli 1, 4, 14, 15, 20 e 23 che delineano il sistema regionale di protezione civile e regolano, tra l'altro, i rapporti tra la Regione e le sue strutture ed i soggetti componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all'art. 11 della sopracitata Legge n. 225/1992;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;
- la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile" che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul territorio;
- l'art. 1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministro dell'Interno e, per sua delega, ai Prefetti di stipulare con le Regioni e gli Enti Locali convenzioni che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 13 recante "Strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile";

Considerato che:

- l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede,



da parte della Regione Emilia-Romagna e delle strutture regionali del Ministero dell'Interno, il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile;

- la specifica e riconosciuta qualificazione tecnico-operativa della Polizia di Stato, componente fondamentale del sistema di protezione civile, la identifica come struttura idonea a fornire il necessario supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali di protezione civile, tanto nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, quanto nelle attività di soccorso in caso di calamità o nell'imminenza delle stesse;

Ritenuto necessario e funzionale, attraverso un programma straordinario di incremento ed intervento nelle attività di Protezione Civile, il potenziamento delle capacità operative di visione e controllo del territorio mediante l'acquisizione di mezzi ed attrezzature per l'implementazione delle connessioni, comunicazioni, trasmissioni video in occasione di eventi calamitosi;

Visti e considerati gli ottimi reciproci risultati ottenuti in termini di potenziamento delle capacità operative sopra descritte, in virtù del perseguimento degli obiettivi espressi nella precedente Convenzione giunta a scadenza;

Ritenuto pertanto di dare corso alla sottoscrizione di una successiva Convenzione di durata triennale, che garantisca la continuità della disciplina dei rapporti di reciproca collaborazione in relazione alle precitate normative nazionali e regionali;

Dato che agli oneri derivanti dall'attuazione della nuova Convenzione, l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile farà fronte con le disponibilità finanziarie attribuitele dalla Regione, secondo una specifica programmazione elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i soggetti interessati;

TRA

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 3° Reparto Volo Polizia di Stato (di seguito indicato " Reparto Volo di Bologna ") con sede in via dell'Aeroporto 13 - Bologna, rappresentato dal Direttore V.Q. Paolo PEDERZINI;

E

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con



sede in Viale Silvani 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore Rita NICOLINI, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. 451 del 28/03/2022.

Si conviene e si stipula la presente

CONVENZIONE

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

La presente convenzione ha come obiettivo la creazione di un rapporto di reciproca collaborazione tra il Reparto Volo di Bologna e l'Agencia, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella Regione Emilia-Romagna.

Le parti attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto attivo agli eventi calamitosi.

Periodicamente l'Agencia e il Reparto Volo di Bologna definiscono, d'intesa, i programmi di attuazione delle attività previste dalla presente convenzione, che vengono elaborati, con le modalità illustrate ai successivi articoli.

In base alla presente convenzione, e nei limiti di cui al comma precedente, i predetti programmi di attuazione possono essere riferiti alle attività che seguono:

- a) Attività di collaborazione, coordinamento, comunicazione in ambito di prevenzione, previsione e superamento della fase di allerta ed emergenza per eventi di protezione civile, anche mediante partecipazione del Reparto Volo di Bologna con le proprie risorse (uomini, mezzi, attrezzature) alle attività di soccorso pubblico e di protezione civile;
- b) definizione congiunta delle modalità di partecipazione del Reparto Volo di Bologna (propri uomini, mezzi, attrezzature) allo svolgimento di esercitazioni promosse dall'Agencia, articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;
- c) acquisizione, secondo le vigenti disposizioni normative, dei supporti hardware e software, attrezzature, materiali necessari alla ricezione e trasmissione di



immagini, filmati realizzati nel corso delle attività istituzionali del Reparto Volo di Bologna a supporto delle attività di Protezione Civile svolte nell'ambito dalla presente convenzione;

- d) acquisizione e successiva concessione in comodato d'uso gratuito in favore del Reparto Volo di Bologna di strutture, attrezzature, materiali di tipologia avionica, atte al potenziamento delle capacità operative di visione e controllo del territorio, anche mediante ripresa, registrazione e trasmissione in diretta di immagini e filmati di interesse di protezione civile:
- tale attività si perfeziona mediante la sottoscrizione di un unico contratto generale di comodato d'uso gratuito (redatto secondo lo schema in allegato "A") che disciplina la gestione, gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni inerenti tutti i beni mobili già consegnati in virtù della precedente convenzione (analiticamente indicati nell'allegato "C" della presente Convenzione), e tutti i beni mobili che verranno puntualmente individuati e consegnati nel corso di validità della presente convenzione, mediante la sottoscrizione di appositi Verbali di Consegna (redatti secondo lo schema in allegato "B");
 - la sottoscrizione della presente Convenzione e del Contratto Unico di Comodato d'uso comprende e perfeziona senza ulteriori formalità, il rinnovo, per il periodo di validità della Convenzione, dei Contratti di Comodato e dei Verbali di Consegna/note di assegnazione e/o consegna precedentemente sottoscritti, relativi ai beni mobili (indicati nell'allegato "C") già consegnati in virtù della precedente Convenzione, al fine di garantirne la loro piena ed immediata operatività, in relazione alle attività oggetto di Convenzione;
- e) Acquisizione in forma diretta da parte dell'Agenzia, o concessione di contributi per l'acquisizione da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento Polizia di Stato, di servizi per corsi di formazione/simulazione/aggiornamento finalizzati al miglioramento ed al mantenimento delle capacità operative del personale del Reparto Volo di Bologna;
- f) implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni tra il Centro Operativo Regionale e le strutture del Reparto Volo di Bologna, al fine di poter assicurare le migliori comunicazioni e collegamenti in situazioni di crisi;



g) impiego, per esigenze di protezione civile in fase preventiva e/o emergenziale, previo accordo tra le parti sulle tempistiche e sulle modalità esecutive da attuare anche per le vie brevi in forma diretta tra le strutture specie se in fase emergenziale, dei mezzi aerei del Reparto Volo di Bologna e del relativo personale specializzato imbarcato a bordo degli aeromobili, per attività di sorvolo del territorio regionale in occasione di eventi di protezione civile, calamitosi e/o emergenze connesse, che richiedano l'utilizzo di questi mezzi per l'acquisizione di immagini, la visione aerea e/o la ripresa, la registrazione e la trasmissione video, in diretta di immagini e filmati, per una maggiore definizione delle aree coinvolte, delle problematiche esistenti, e delle più efficaci strategie di pronto intervento, volte al fine della mitigazione e soluzione degli effetti prodotti dalla calamità.

L' utilizzo dei mezzi aerei del Reparto Volo di Bologna è subordinato alle prioritarie esigenze connesse alle attività di istituto e comunque alla disponibilità degli aeromobili, anche in relazione ai fermi tecnici manutentivi programmati e non programmati.

Art. 2 (Comitato tecnico)

Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione dei programmi di attuazione delle attività annuali di cui al precedente art. 1 provvede un Comitato tecnico composto dal Comandante del 3° Reparto Volo Polizia di Stato - Bologna o da suo delegato, dal Direttore dell'Agenzia o da suo delegato, e da rappresentanti per ciascuna delle due strutture, designati dai rispettivi responsabili.

In sede di valutazione tecnica del programma di attuazione delle attività per l'anno seguente, il Comitato tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta nell'anno precedente e formula, al riguardo, una valutazione del livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari.

Art. 3 (Oneri delle parti)

Gli oneri finanziari ed economici derivanti dalle attività di cui alla presente convenzione, per quanto riguarda l'impiego, l'utilizzo, la gestione di personale e degli aeromobili sono attribuiti al Reparto Volo di Bologna.



Gli oneri derivanti dall'acquisizione delle strumentazioni elencate all'articolo 1 lettera c) e d) saranno a carico del bilancio dell'Agenzia.

Compatibilmente con le tempistiche operative connesse con ciascuno specifico ambito di attività, periodicamente viene effettuata, anche in periodi differenziati dell'anno, una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo alle attività individuate tra quelle elencate all' art.1.

La programmazione delle attività è definita d'intesa tra le parti, e ove necessario adottata dall'Agenzia con propri atti amministrativi e/o deliberativi di Giunta Regionale.

Art. 4 (Durata della convenzione)

La presente convenzione avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, ed è rinnovabile o prorogabile, previa intesa tra le parti ed entro la scadenza, di ulteriori 3 anni tramite atto amministrativo dell'Agenzia.

Detta Convenzione vincola l'Agenzia, in termini finanziari, annualmente, secondo le disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti.

Le parti procederanno periodicamente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguirsi nel corso del periodo successivo.

Le parti potranno, in pieno accordo, decidere di modificare, in qualunque momento e per tutta la durata, i contenuti della presente Convenzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti e fatte salve le necessarie relative approvazioni; le modificazioni avranno validità dalla sottoscrizione congiunta di apposito atto aggiuntivo.

Art. 5 (Trattamento immagini)

Resta al Reparto Volo l'esclusiva ed insindacabile competenza in merito alla gestione della trasmissione delle immagini e dei filmati recuperati durante le attività di ripresa video in volo, anche mediante opportuno filtraggio dei contenuti sensibili di interesse istituzionale, e comunque non attinenti alle finalità di protezione civile.

Resta all'Agenzia ogni responsabilità relativa alla gestione e conservazione delle immagini acquisite in diretta e/o differita per esclusivo uso interno.



L'eventuale diffusione delle predette immagini agli organi di stampa potrà avvenire previa apposita approvazione rilasciata dalla competente struttura della Polizia di Stato, e con le modalità e le forme da quest'ultima indicate.

Art. 6
(Trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, raccolti in virtù della presente Convenzione, conformemente a quanto prescritto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed esclusivamente per le finalità di cui alla Convenzione stessa.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ciascuna parte è responsabile, per i dati di rispettiva competenza, del trattamento degli stessi.

Art. 7
(Registrazione)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ha interesse alla registrazione e, per quanto previsto dal vigente quadro normativo, alle spese di bollo.

Bologna, Lì (data ultima firma digitale)

p. il Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
3° Reparto Volo Polizia di Stato - Bologna
Il Direttore
V.Q. Paolo PEDERZINI
Firmato digitalmente

p. Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile
Il Direttore
Rita NICOLINI
Firmato digitalmente



ALLEGATI:

- A - CONTRATTO GENERALE DI COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI MOBILI
- B - SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA ED ACCETTAZIONE DI BENI MOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO
- C - ELENCO ANALITICO BENI MOBILI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 4 LETTERA d) DELLA CONVENZIONE